

N. 3734

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1999

Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni
del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta muove dalla necessità, generalmente riconosciuta, di modificare il comma 3 dell'articolo 192 del codice penale di rito, la cui interpretazione giurisprudenziale, andando al di là della lettera e della volontà della legge, pur in assenza di riscontri «obiettivi», attribuisce valenza di prova alle dichiarazioni incrociate, facenti capo a coimputati o imputati in procedimento connesso. Pertanto si stabilisce, all'articolo 1, che la sola convergenza delle indicate dichiarazioni non può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Infatti si prospetta che le chiamate di correità e le dichiarazioni accusatorie dell'imputato in un procedimento connesso, a norma dell'articolo 12, vanno valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità.

La scelta, pur pienamente condivisibile, corre però il rischio di rimanere vittima della Corte costituzionale, il cui orientamento è per la ritenuta irrazionalità di quelle norme che contrastano con il principio di non dispersione dei mezzi di prova. (Cfr. sentenza n. 255 del 1992 sull'articolo 500, commi 3 e 4, del codice di procedura penale).

Riformulato il comma 3 dell'articolo 192, nei sensi innanzi precisati, la cui enunciazione rappresenta la regola di indagine e successivamente di valutazione da parte del giudice, appare opportuno introdurre, con il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 192, la previsione secondo cui, quando i riscontri consistono solo in altre dichiarazioni del coimputato o della persona imputata in un procedimento connesso a quello per cui si procede, il loro apprezzamento è consentito soltanto se le risultanze processuali consen-

tono al giudicante di affermare «con certezza, fondatamente e al di là di ogni ragionevole dubbio che ogni dichiarazione è frutto di autonoma conoscenza ed immune da qualsiasi forma di inquinamento».

In definitiva il giudice viene obbligato a motivare «in positivo» sulla genuinità dei ragguagli, per cui una traccia sia pure sfumata di inquinamento esclude il loro utilizzo ai fini della decisione.

Inoltre riteniamo che l'intervento debba investire altre disposizioni del codice di rito per completare il quadro di garanzie a favore dell'accusato.

L'articolo 2 del disegno di legge riporta all'originaria formulazione l'articolo 12 del codice di procedura penale restringendo le ipotesi di connessione.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 195 del codice di procedura penale con la previsione che la testimonianza indiretta è utilizzabile solo per stabilire se il teste abbia o meno ricevuto dal terzo le informazioni riferite.

Tale regola, richiamata dall'articolo 210, riguarderà anche le persone imputate in un procedimento connesso.

L'articolo 4 del disegno di legge, incidendo sull'articolo 197 del codice di procedura penale, rimuove l'incompatibilità a testimoniare degli imputati collegati, nonché dei coimputati e degli imputati connessi, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente e sia divenuta irrevocabile l'eventuale sentenza di condanna.

L'articolo 6 del disegno di legge impone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure coercitive

personali e pertanto ha ad oggetto l'integrazione dell'articolo 273.

L'articolo 7 del disegno di legge interviene sull'articolo 503 del codice di proce-

dura penale stabilendo che, nel caso in cui si proceda alle contestazioni in sede dibattimentale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 3, 4 e 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

3.«Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, vanno valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

4. «Quando i riscontri di cui al comma 3 consistono esclusivamente in altre dichiarazioni di un coimputato o di una persona imputata di un reato connesso a quello per cui si procede, il giudice può valutarle solo se le risultanze processuali gli consentono di affermare con certezza, fondatamente ed al di là di ogni ragionevole dubbio che ogni ragionevole dubbio che ogni dichiarazione è frutto di autonoma conoscenza ed immune da ogni forma di inquinamento».

Art. 2.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*b*) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione ovvero con più azioni o omissioni in unità di tempo e di luogo;».

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo:

«In tal caso, queste dichiarazioni sono utilizzabili solo per stabilire se il teste abbia

o meno ricevuto dal terzo le informazioni riferite».

Art. 4.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 197. - (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile;

b) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

c) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario».

Art. 5.

1. Il comma 6 dell'articolo 210 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. «Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3 e 4».

Art. 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 500, commi 3, 4 e 5».

